

*STUDIO LEGALE*  
*Avv. Domenico Sorace*  
*Patrocinante in Cassazione*  
89900 Vibo Valentia - Viale Accademie Vibonesi, 2  
Tel. 0963/44426 - Fax 1782721204 - e-mail: [dsorace@tiscali.it](mailto:dsorace@tiscali.it)  
Pec: [avvdomenicosorace@pec.it](mailto:avvdomenicosorace@pec.it)

**ON.LE T.A.R. LAZIO – ROMA**  
**RICORSO**

**Prof. Romano Antonio**, (RMNNTN72A02C125S), nato a Castellabate (SA) il 2.1.1972, residente a Vibo Valentia, in Via Piazza d'Armi, 4, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, V.le Accademie Vibonesi 2, presso lo studio dell'avv. Domenico Sorace (CF. SRCDNC60R16I350P, Tel. 0963/44426 – Fax 1782721204, Pec: [avvdomenicosorace@pec.it](mailto:avvdomenicosorace@pec.it) – e-mail: [dsorace@tiscali.it](mailto:dsorace@tiscali.it)), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento presso il numero di fax 1782721204 e l'indirizzo di posta elettronica certificata: [avvdomenicosorace@pec.it](mailto:avvdomenicosorace@pec.it)

**CONTRO**

**MIUR, in persona del Ministro p.t.**, Via Trastevere 76/A, 00153 Roma (pec: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it)), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

**COMMISSIONE ESAMINATRICE CANDIDATI CONCORSO AMMISSIONE CORSO FORMAZIONE DIRIGENZIALE ART. 5 DDG N. 1259 DEL 23.11.2017**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

**E NEI CONFRONTI**

**Prof Mauro Colafato, via Cosenza n. 29 87036 Cosenza**

**Prof.ssa Antonina Raineri, Via Fondo Vitale, 2/E – 90135 Palermo**

**PER**

L'annullamento, previa sospensiva tipica:

- a) Del verbale n. 6 dell'1.6.2019, con cui la sottocommissione n. 17 ha dato luogo alla valutazione della prova orale sostenuta dal ricorrente in relazione al corso concorso per dirigente scolastico bandito con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, esitata con punteggio globale pari a 64/100;
- b) Dell'avviso n. 32565 del 17/07/2019, recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale del predetto corso concorso, pubblicato in data 17/07/2019, nella parte in cui non contempla la posizione del prof. Antonio Romano;
- c) Decreto dipartimentale n. 210 del 28/02/2019, recante nomina del dott. Michele Donatacci, quale componente della sottocommissione n. 17;
- d) Del Decreto Dipartimentale n. 2080 del 31/12/2018, con cui si è fissato il numero delle sottocommissioni chiamate ad ausiliare la Commissione Giudicatrice e disposto la relativa nomina;
- e) Della pubblicazione Miur del 29/04/2019 con cui si è proceduto ad abbinare i nominativi degli ammessi alla prova orale con le singole sottocommissioni e i relativi calendari della prova d'esame.
- f) Del D.M. n. 138/2017, limitatamente all'art. 12 commi 4 e 5, nella parte in cui: a) si dà facoltà alla Commissione di determinare *il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati hanno superato la prova orale* (art. 12 comma 4); b) si statuisce che solo *i candidati che superano la prova scritta ed orale sono inseriti nella graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi di cui ai commi 2,3,4.*
- g) Di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui le procedure poste in essere dalla sottocommissione 17 per l'espletamento della prova orale e la graduatoria di merito finale, nella parte in cui non contempla la posizione del prof. Romano Antonio.

### **FATTO**

Il prof. Romano, avendone i titoli, ha partecipato al corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, indetto con D.D.G. n. 12589 del 23.11.2017.

Dopo aver brillantemente superato la prova preselettiva (art. 8 del Regolamento concorsuale, approvato con D.M. n. 138 del 3.8.2017, art. 6 Bando), è stato sottoposto a prova scritta (art. 6 bando, art. 10 Regolamento), anch'essa superata, con voto 71,50/100.

Quindi, è stato convocato per la prova orale in data 1.6.2019, in abbinamento con la sottocommissione n. 17.

In particolare, nella seduta pomeridiana dell'1.6.2017 sono stati auditi 5 candidati, uno solo dei quali con esito positivo (punteggio minimo, 70/100 – art. 12 comma 3 bando). Il prof. Romano, in particolare, ha ottenuto voti 64/100, come di seguito ripartiti: 1. "QUESITO E STUDIO DI CASO": a) Conoscenza dei contenuti specifici: 20/30; b) capacità di risoluzione di un caso: 29/42; c) Chiarezza espositiva e capacità di sintesi: 7/10; 2. PROVA PRATICA DI INFORMATICA: Conoscenze/abilità informatiche e digitali: 4/6; 3. CONOSCENZA LINGUA STRANIERA: Capacità di lettura, traduzione e conversazione: 4/12. TOTALE: 64/100.

E' utile, per completezza informativa, segnalare che, ove avesse superato la prova orale, il prof. Romano avrebbe avuto diritto a punti 9,75/30 in relazione ai titoli posseduto (tab. "A" allegata al D.M. 138/2017), con la conseguenza che il punteggio aggregato, considerati i titoli, sarebbe stato  $71,50+64+9,75 = 145,25/230$ .

La non approvazione della prova orale del ricorrente è illegittima, per plurimi profili, formali e sostanziali. Da qui l'odierno ricorso, affidato ai seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS CONCORSUALE** e, segnatamente, dell'art. 15 D.M. n. 138 del 3.8.2017 (*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*), nonché dell'art. 5 del bando.

**VIOLAZIONE DI LEGGE, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 97 E 51 COSTITUZIONE**

**ECCESSO DI POTERE, per errore in procedendo, sviamento causale**

### **I**

L'art. 15/4 del D.M. 138/17, dispone, a proposito della Commissione Giudicatrice, che *i componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni e l'altro tra i dirigenti tecnici oppure tra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di concorso, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.*

Il dato della quinquennalità, a validarne il senso, è esteso, altresì, ai componenti aggregati in lingua straniera (comma 5) ed esperti in informatica (comma 6).

Secondo quanto emerge dagli atti, il Dott. Michele Donatacci, componente la sottocommissione n. 17 in qualità di Dirigente tecnico, non ha maturato i 5 anni di servizio nel ruolo in quanto, fino al 26/02/2014, prestava servizio in qualità di Dirigente scolastico e solo con D.D.G. del 20/04/2015, validato dalla Corte dei Conti con n. 18594 del 15.5.2015, ha ricevuto l'incarico di Dirigente tecnico.

Ne segue che, sia alla data di indizione del bando, sia successivamente, il dott. Donatacci era privo del titolo di anzianità specifico. Il che rende invalida la sua nomina ed inficia, *in consecutio*, così la composizione strutturale della sottocommissione n. 17 come la stessa prova orale.

Né è cumulabile, allo scopo di superare il deficit di anzianità, lo *status* di dirigente scolastico con quella di dirigente tecnico. La norma, invero, esclude testualmente tale eventualità, pretendendo, con statuizione autosufficiente, che l'anzianità abbia luogo nel "ruolo". Peraltro, sul piano ermeneutico generale, vale rilevare che la diversità tra le due figure dirigenziali è certificata anche contrattualmente, considerato che il Dirigente tecnico appartiene all'Area I del CCNL Dirigenza, mentre il Dirigente Scolastico all'Area V CCNL Dirigenza. "A fortiori", risulta che il requisito fosse carente anche allo spirare del termine di presentazione della candidatura a commissario ovvero il 07/09/2018.

Ne deriva, in sequela, l'illegittimità della nomina a componente della Sottocommissione n. 17, nonché l'irregolarità strutturale della stessa nella seduta dell'1.6.2019 e, infine, l'invalidità della prova orale. Con conseguente necessità di sua replica con l'ausilio di un collegio correttamente costituito.

## II

L'art. 13 D.M. 138/2017 statuisce che 1. *Con decreto del Ministro è istituito un Comitato Tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 17.* 2. *Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 è nominato per ogni tornata concorsuale ed è composto da soggetti di comprovata qualificazione ....* 3. *I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'art. 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.*

Dunque, il Comitato Tecnico-scientifico è Organo diverso e separato rispetto alla Commissione. In un certo senso, rispetto alle azioni di scrutinio demandate alla Commissione, esso assume veste di sovraordinato orientamento, nel senso che è chiamato a redigere le tesi ed i quesiti di cui alle prove preselettive ed alle prove scritte e, attraverso i “quadri di riferimento”, ad orientare la scelta dei quesiti da parte della Commissione in sede di prova orale.

Trattasi, in sostanza di Organo avente funzione costruttiva e di orientamento quanto al contenuto dei i quesiti, con riflessi direttamente ricadenti sull’azione di giudizio demandata alla Commissione chiamata, in un certo senso, a corrispondervi. Corollario di tale diversità di funzione è la necessità di assicurare che i componenti del primo organo non abbiano modo di infiltrare la genuinità dell’attività di giudizio demandata ai componenti della seconda. Ne segue che nessun componente del Comitato Tecnico-scientifico può, contemporaneamente, essere componente della Commissione/Sottocommissione.

Ebbene, il dott. Michele Donatucci, essendo già componente del Comitato tecnico-Scientifico (Decreto n. 336 del 26/04/2018, ALL.A), ha contemporaneamente assunto anche la funzione di componente della Sottocommissione n. 17 (Decreto n. 210 del 28/02/2019). Dato, questo, che stride con la necessaria autonomia, indipendenza e separazione che devono correre tra i due organi ed induce un giudizio di invalidità della seconda nomina, nella perduranza della prima.

Da qui l’ulteriore profilo di illegittimità dell’atto.

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento alla *lex specialis*, al D.M. 138/2017, all’ art. 15 comma 8 ed all’art. 9 comma 3 DPR 487/1994.**

**ECCESSO DI POTERE per sviamento, straripamento di potere, illogicità, contraddittorietà.**

**ECCESSO DI POTERE, per violazione dell’Avviso Registro ufficiale n. 2757 del 16.1.2018 e della Direttiva n 24.4.2018 n. 3**

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento a gli artt. 97 e 51 della Costituzione**

I

La Commissione Giudicatrice è stata nominata con Decreto Dipartimentale n. 1105 del 19/07/2018, ricorrendo a sorteggio differenziato per tipologia di componente tra coloro i quali avevano risposto all’invito a presentare candidature (Avviso registro

ufficiale n. 2757 del 16/01/2018 Allegato 6), secondo quanto previsto dalla Direttiva 24/04/2018 n. 3 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (Linee guida sulle procedure concorsuali). Il sorteggio si è svolto in data 18//07/2018, limitatamente alla c.d. Commissione giudicatrice.

Al contrario, non risulta che la procedura di sorteggio sia stata effettuata con riferimento alle sottocommissioni e, segnatamente, alla sottocommissione n. 17. Ne segue che il Decreto Dipartimentale n. 2080 del 31/12/2018, recante nomina delle 37 sottocommissioni, è illegittimo per violazione dei percorsi procedurali prescritti.

## II

Il provvedimento di nomina delle sottocommissioni (Decreto Dipartimentale n. 2080 del 31/12/2018), è illegittimo. Esso, invero, non è conforme né al comma 8 dell'art. 15 del DM 138/2017, né al comma 3 dell'art. 9 del DPR 9/5/1994 n. 487 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*), così come modificato dal comma 4 dell'art. 9 del DPR 30/10/1996 n. 693. In tale ultima disposizione è prescritto che *"Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a 500."*

La norma ha l'evidente scopo di invertere il principio di omogeneità ed unitarietà dell'iter concorsuale e, segnatamente, del processo valutativo. Trattasi di disposizione vincolante e, dunque, non derogabile, considerata l'imperatività che segna le fasi di un pubblico concorso.

Ebbene, tutte le sottocommissioni sono state costituite in violazione del rapporto candidato/sottocommissione (1/500) fissato dalla norma. Ne è seguita la proliferazione, piuttosto che la contrazione, delle centrali valutative, in dispregio ai principi di omogeneità ed unità del procedimento concorsuale. Per intendere, ove fosse stato rispettato il criterio fissato dal DPR 487/94, le sottocommissioni avrebbero dovuto ridursi, per la prova orale, di cinque volte (rapporto 1/500 e non

1/100) e passare da 38 a 7,6 (8). D'altra parte, nella medesima direzione l'Ufficio si era mosso quanto alla prova scritta, in cui il rapporto ottimale era stato effettivamente rispettato, considerandosi che il numero di candidati ammessi era risultato essere superiore a 9000 unità. Tale dato vale, di per sé, il rilievo di illogicità e contraddittorietà rubricato.

Ma v'è di più. La scelta ministeriale viola, altresì, le stesse prescrizioni contenute nel D.M. 20.9.2017 n. 138 il quale, all'art. 15 comma 8, statuisce che *qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo o frazione di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati*. A concedere, in applicazione dell'art. 15/8 del Regolamento, le sottocommissioni avrebbero dovuto essere 15,2 (15).

Posto il criterio divisivo, è utile segnalare i riflessi empirici che le irregolarità evidenziate hanno generato. Sul punto, soccorre l'analisi degli scostamenti che si sono registrati in seno alle 38 Commissioni. Ebbene, a fronte di un tasso di non superamento della prova orale presso la Commissione Giudicatrice "madre", pari al 9%, si è registrato, in seno alla sottocommissione n. 17, un tasso di non superamento pari al 33%, superiore di quasi quattro volte. D'altra parte, una vistosa disomogeneità si registra all'interno di tutte le sottocommissioni, con un'apice che riguarda proprio la sottocommissione n. 17 e la sottocommissione n. 30, in cui il tasso di non ammissione è pari al 38%. In tutto questo, si consideri che la media globale di non ammissioni è del 10% (totale 382, di cui 33 nella sola sottocommissione 17).

Ne risulta, quale conseguenza della violazione del vincolo dei 500 candidati per commissione o sottocommissione, la vanificazione del principio di unità e parità concorsuale *ope legis* previsto.

Sul punto, basti annotare che lo stesso MIUR, in occasione del recente Concorso per DSGA (art. 8, comma 10 del bando pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 28/12/2018), relativamente alla composizione delle sottocommissioni si è attenuto ai vincoli dimensionali fissati dal DPR 487/1994 (1/500): *"Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che*

*abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a cinquecento”.*

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento all'art. 10 del D.M 138/2017**

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento al principio di segretezza ed imparzialità dell'iter concorsuale pubblico**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI PARITA' NELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI, FISSATO DAGLI ARTT. 97 E 51 Cost.**

## I

L'art. 9 comma 5 del D.M. 138/17 dispone che *la Commissione e le sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da sottoporre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.* Nella medesima ottica, l'art. 12 del DPR 487/94 dispone, nella prospettiva della *Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*, che *Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte*

Il processo di scelta dei quesiti vede, dunque, un coinvolgimento diretto del candidato, che provvede personalmente ad estrarre il quesito tra quelli predisposti dalla Commissione. Tale coinvolgimento ha il precipuo scopo di assicurare la massima trasparenza delle operazioni ed escludere possibili manipolazioni del materiale in fase di estrazione e scelta.

Nel caso di specie, tuttavia, le cose sono andate diversamente. Bisogna premettere che il processo di estrazione e selezione del quesito è composto di due momenti diacronicamente distinguibili: A) il primo, concernente il prelievo, da una busta-contenitore, di tre buste più piccole; B) il secondo, concernente la scelta di una delle tre buste prelevate. Trattasi di un procedimento unitario, non



scomponibile, da svilupparsi nelle due fasi con le medesime modalità e con pieno coinvolgimento del candidato in ciascuna di esse.. Al contrario, la Commissione ha operato divaricando le due fasi. Nella prima, Il Presidente ha *motu proprio* prelevato 3 buste dalla busta più grande. Solo nella seconda il prof. Romano è stato richiesto di scegliere tra le tre buste prelevate dal Presidente.

Ne segue la violazione della procedura di estrazione che, essendo demandata al candidato, è stata in realtà avviata dal Presidente, al quale si è dovuta la scelta più rilevante, quella delle prime 3 buste, dalle 5 presenti nel plico grande.

## II

La procedura di estrazione è affetta da ulteriori anomalie.

La prima. Le tre buste selezionate risultavano essere aperte e non sigillate.

Esse contenevano un codice formato da una lettera, un numero a due cifre e il quesito, ma l'omessa sigillatura non ha nesso al riparo da possibili manipolazioni e/o potenziali repliche dei testi in seno a tutte e tre le buste. Sul punto, è rilevante quanto, in via generale, impone l'art. 11 DPR 487/1994: Comma 3 *Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario*; Comma 4 *la Commissione fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere*.

La seconda. I quesiti erano trascritti su un anonimo foglio bianco, non intestato, né siglato dalla commissione, bollato e non vidimato. Anche tale modalità vulnera il criterio di controllo, trasparenza e veridicità procedurale ed ha messo a rischio le garanzie di terzietà, trasparenza ed originalità dei quesiti.

La terza. Una volta scelta la busta, il candidato è stato invitato a leggere il quesito, ma non a sottoscriverlo, né a siglarlo. Il che ha reso astrattamente possibile la manipolazione del processo di riconduzione del quesito al candidato. Sul punto si rileva che è stato formalmente richiesto l'accesso agli atti sia dei fogli originali contenenti i quesiti, sia delle buste contenenti gli stessi.

La quarta. Le due buste non prescelte sono state riposte nella busta grande dal Presidente, sempre aperte e non sigillate e senza che si sia data lettura del loro contenuto. Anche tale omissione ha reso astrattamente manipolabili i quesiti non prescelti.

La quinta. Tutte le anomalie di cui sopra si sono ripetute quanto alla parte concernente la prova di informatica e quella di lingua straniera

In definitiva, l'intera procedura di audizione è stata inficiata da corpose, plurime e reiterate irritalità. Il che ne genera la totale invalidità. Peraltro, emerge che le prededotte anomalie siano, anch'esse, frutto dell'indebita proliferazione delle sottocommissioni (37 piuttosto che 7). Tant'è che il comportamento delle varie sottocommissioni, su punto, è stato entropico e tutt'altro che omogeneo. Per esemplificare: sottocommissione n. 17 (buste aperte, non sigillate); sottocommissione n. 24 (fogli senza buste); sottocommissione n. 30, 33, 34 e 35 (buste sigillate con taglierino a disposizione); sottocommissione n. 35: si firmano i fogli contenenti i quesiti e si consegnano al presidente.

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento ai principi generali in materia di verbalizzazione nelle procedure concorsuali pubbliche.**

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento all'art. 15 DPR 487/1994**

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento agli artt. 51 e 97 Costituzione ed a gli artt. 1 e 3 l. 241/90**

L'art. 3 dpr 487/94 dispone, in via generale, che *La procedura concorsuale si svolge con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, l'economicità, la celerità di espletamento...*

I prededotti principi si inverano attraverso una pluralità di strumenti, uno dei quali è il processo di verbalizzazione,

L'art. 15 DPR 487/94 dispone che *Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.*

La giurisprudenza (T.R.G.A. Trentino-A. Adige Trento Sez. Unica, Sent., 17/109/2015, n. 351), ha riconosciuto che *Il principio della necessaria verbalizzazione delle operazioni di concorso, quanto meno negli aspetti essenziali è consacrato nell'art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e si applica anche in materia di esami di abilitazione professionale.*

Il verbale n. 6 di valutazione della prova del ricorrente, datato 1 giugno 2019, non reca l'orario di inizio e fine di ogni colloquio. Reca, solamente, gli orari di inizio (14,30) e fine (19,45) della seduta. Tale dato è antitetico al principio di integrità, completezza e trasparenza del verbale che, nel caso specifico, è

chiamato a certificare i momenti di espletamento della prova non in via sommativa, ma con riferimento a ciascun candidato.

Inoltre, il verbale n. 6 dell'1.6.2019 pone questioni ben più severe.

La prima concerne l'omessa sottoscrizione da parte di tutti i commissari, come richiesto dall'art. 15 DPR 487/94. Esso registra la sola sottoscrizione del Presidente e del Segretario, fatta salva la parte concernente la sola "Conoscenza lingua straniera", che contempla la sottoscrizione di tutti i componenti.

La seconda concerne la perfezione del collegio giudicante.

Ed invero, il verbale n. 6 dà atto, in premessa, della presenza di tutti i componenti, compreso il segretario ed i componenti per le due lingue e quello di informatica. Tuttavia, omette di registrare che i detti componenti non hanno globalmente e/o contestualmente presenziato alla seduta di esame. I componenti di lingua hanno partecipato limitatamente allo scrutinio della disciplina di interesse, mentre, in fase di discussione relativa alla lingua straniera ed alle competenze informatiche, si è registrato l'allontanamento alternato dei componenti e dello stesso Presidente.

Ne è risultato violato il principio generale per il quale il processo di valutazione del candidato in procedimento concorsuale pubblico, spiegando un'attività tipicamente discrezionale, non può che compiersi in regime di collegio perfetto. Sul punto, è stato asserito che *Le commissioni esaminatrici di pubblici concorsi sono colleghi perfetti allorché esplicano attività valutative discrezionali, quali correzione delle tracce, attribuzione dei punteggi, valutazioni delle prove dei candidati; non sono, invece, colleghi perfetti le attività che, quantunque siano discrezionali, non sono atte a ledere la sfera giuridica dei destinatari (nella specie la neutralizzazione di un quesito della prova selettiva perché ritenuto ambiguo* (Tar Lazio, III bis, 14.11.2018 n. 10964. V. anche Tar Lazio, Roma, I, 11.10.2017 n. 10185. Nella medesima ottica nomofilattica, il Consiglio di Stato (sez. III, 17 luglio 2018 n. 4331) ha affermato che *Occorre distinguere, nell'ambito dell'operato della Commissione di gara, tra attività di valutazione dell'offerta ed attività meramente preparatoria e istruttoria. Mentre nel primo caso essa è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v'è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti, così necessariamente non avviene per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate,*

*rispetto alle quali il principio di collegialità può essere derogato, trattandosi di operazioni prive di ogni connotato valutativo.*

Infine, il verbale non rende conto della modalità temporale di espletamento della prova, fissata dalla Commissione Giudicatrice in sede di adunanza plenaria del 25.1.2019. Ebbene, l'Organo statui che la prova orale dovesse avere una *durata di cinquanta minuti, con una oscillazione per difetto o per eccesso del 10% del tempo destinato alla prova*".

Orbene, il verbale non chiarisce l'orario di inizio e di fine della prova orale sostenuta dal prof. Romano, né il tempo "destinato alla prova", né quello destinato all'attività di valutazione e giudizio. Si limita a compendiare le complesse attività poste in essere dalla sottocommissione n. 17 in data 1.6.2019 in un unico, generico, segmento orario (14.30-19,45), senza alcuna specificazione circa le cinque prove somministrate, le cinque azioni di giudizio espletate, le azioni preparatorie doverosamente poste in atto prima dell'inizio delle prove di esame. Sunteggiando, in termini assoluti manca il tempo utile per compendiare, in cinque ore e 15 minuti (315 minuti), tutte le attività implicanti lo scrutinio dell'1.6.2019. Si consideri: a) che, pro capite, a ciascun candidato sono stati dedicati 63 minuti ( $315: 5 = 63$ ); b) che la valutazione temporale va operata al netto, ovvero considerando l'effettivo "tempo destinato alla prova", non anche la fase di preparazione (predisposizione quesiti, preparazione buste, etc...) e quella di giudizio; c) che, considerando la complessità della prova, è assai dubbio che possa, statisticamente, essersi rispettato il limite temporale minimo previsto dalla Commissione Giudicatrice (50 minuti); d) che, in qualunque caso, attesa la sussistenza di un vincolo temporale ex se dato, il verbale non poteva non darne conto.

Da qui l'ulteriore invalidità del verbale n. 6 dell'1.6.2019.

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento al DPR 487/1994 ED ALLA LEX SPECIALIS.**

**ECCESSO DI POTERE, per difetto di motivazione**

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento all'art. 3 l. 241/90.**

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento agli artt. 53 e 97 della Costituzione**

La Griglia di valutazione, contenuta in seno al verbale, è priva di descrittori e numerazioni analitici. In termini, sotto la voce "Conoscenza Lingua straniera", vi erano individuati tre elementi cognitivi, *Capacità di lettura, Traduzione,*

*conversazione*. Ebbene, il punteggio finale è risultato essere sommativo, senza alcun richiamo ai tre specifici elementi. Ne risulta la sostanziale oscurità del giudizio e la sostanziale inesistenza della motivazione.

Si ricorda che il prof. Romano ha ottenuto il punteggio globale di 4/12, ma non è dato evincere se l'insufficienza sia ascrivibile alla fase "capacità di lettura", ovvero alla "traduzione", ovvero alla "conversazione", ovvero a tutte e tre ed in quali misure.

Inoltre per quanto riguarda il *Quesito e lo studio di caso* la griglia riportava criteri e valutazioni numericamente disomogenei:

QUESITO E STUDIO DI CASO				
CRITERI	Livelli			
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato
Conoscenza dei contenuti specifici (max 30)	0-20	21-23	24-26	27-30
Capacità di risoluzione di un caso (max 42)	0-29	30-33	34-37	38-42
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi (max 10)	0-6	7	8	9-10

La disomogeneità emerge dalla osservazione del "range" valutativo sulla voce "*non adeguato*", come di seguito impostato: 0-20 ("Conoscenza di contenuti specifici"), 0-29 ("Capacità di risoluzione di un caso") e 0-6 (chiarezza espositiva e capacità di sintesi). Ebbene, la prima voce è stimata su base 30, la seconda su base 42, mentre l'ultima è stimata su base 10. Ne segue, per un verso, che è tecnicamente errato sommare le tre valutazioni, senza prima riportarle in unità numericologica, per altro verso che, in queste condizioni, è impossibile interpretare la "pesatura" delle tre voci sul giudizio finale.

Di più, il range tra minimo e massimo tra ogni valutazione (non adeguato, sufficiente, buono , avanzato) è' talmente elevato da non rendere intellegibile il senso del giudizio. Ad esempio, il prof. Romano ha ottenuto due massimali: punti 20 nella voce "conoscenza dei contenuti specifici" e punti 29 nella voce "Capacità di risoluzione di un caso". Ebbene, è di tutta evidenza che la qualità di un

candidato che ottenga il massimale di una specifica voce non può essere omologata a quello del candidato che ottenga il minimo (0). Troppo elevate le differenze numeriche perché possa darsi corso, in un'ottica di adeguata e corretta motivazione, ad un simile appiattimento qualitativo e valutativo

Inoltre, il peculiare sistema di numerazione utilizzato ha reso impossibile la sceverazione del senso del giudizio, racchiuso in contesti non intellegibili perché eterogenei.

Ne segue, anche in relazione ai principi generali in materia di completezza ed intelligibilità della motivazione, come fissati dalla L. 241/90, l'illegittimità dell'atto.

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento alla lex specialis, al D.M. n. 138 del 3.8.2017 ed al “quadro di riferimento” pubblicato dal Mlur in data 10.5.2019  
ECCESSO DI POTERE per contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNITARIETA' DELL'ITER CONCORSUALE.**

L'andamento della prova di esame orale non ha corrisposto alle modalità ed allo spirito cognitivo fissati nel bando di concorso e nel Regolamento 138/17. Ed invero, i quesiti dovevano contemplare più aree tematiche ed assumere un tono interdisciplinare. Quanto sopra, sulla base di “quadri di riferimento” approvati dal Comitato Tecnico-scientifico, che, ai sensi dell'art. 13 D.M. 138/17, dovevano costituire la base su cui andavano *costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 17.*

In effetti, Il “Quadro di riferimento della prova orale”, pubblicato in data 10.5.2019, ha segnalato, sul punto, che *la risposta al quesito e la soluzione di un caso da parte di ciascun candidato dovranno entrambi fare riferimento a più materia, tra quelle indicate all'art. 10, comma 2 del D.M. n. 138/2017.*

Ebbene, i quesiti sono stati posti in modalità rigidamente settoriale, con elusione del senso interdisciplinare prescritto dalla *lex specialis*. Si tenga conto che, ai sensi dell'art. 13 D.M. 138/17, *i quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.* Ovviamente, tali quesiti, come detto, andavano formulati sulla base dei “quadri di riferimento approvati dal Comitato tecnico-scientifico”.

Nel caso di specie è emerso quanto segue: a) il “quesito” ha inteso richiedere al candidato, in maniera secca, *adempimenti e strategie del D.S.*, in relazione alla *certificazione delle competenze*; b) lo “Studio del caso” ha circoscritto la vicenda alle *azioni del DS per promuovere l’adesione i programmi di finanziamento*.

E’ mancato, in altri termini, un approccio desettorializzato, capace di investire tutti gli ambiti cognitivi fissati dagli artt. 10 e 11 D.M. 138/17.

D’altra parte, nella medesima ottica, in data 1.4.2019 la Commissione Giudicatrice aveva posto delle “*indicazioni per lo svolgimento della prova orale*” e fissato il principio, funzionale al criterio di omogeneità dell’iter concorsuale, di *iniziare a costruire a livello nazionale, in coerenza con la natura giuridica del concorso, una banca dati di quesiti e di studi di caso, cui si potrà attingere per le proposte ai candidati. Tale banca dati verrà costituita, in modo collaborativo, da tutte le commissioni*. Il tutto avrebbe dovuto avvenire *entro il 12 aprile pv.* ...Ogni Commissione invierà quanto prodotto a questo indirizzo..... Ebbene, la banca dati in questione non è mai stata attivata. Con la conseguenza che le sottocommissioni hanno operato in piena autonomia, senza un reale coordinamento funzionale e di merito con la Commissione madre e con le altre 37 sottocommissioni. Ne è seguita l’ulteriore violazione del principio di omogeneità ed unità dell’*iter* concorsuale.

Da qui ulteriori profili di invalidità della prova orale e, in conseguenza, la necessità di una sua riedizione.

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento al principio di unitarietà dell’iter concorsuale e di parità tra i concorrenti-**

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento agli artt. 97 e 51 della Costituzione.**

**ECESSO DI POTERE per contraddittorietà e violazione della Nota MIUR 22.3.2019**

Tutti i candidati ammessi alla prova orale sono stati distribuiti, tra le 38 Commissioni/Sottocommissioni, secondo criterio di rotazione e sulla base di un ordine alfabetico e per codice fiscale (v. nota Miur 22.3.2019). Ciò allo scopo di evitare fenomeni di predeterminazione delle assegnazioni ed inverare, al contrario, un principio di casualità, unico idoneo a garantire l’ imparzialità ed omogeneità dell’*iter* concorsuale.

In particolare, con nota Miur del 22.3.2019 è stato disposto che *si abbinerà, in sequenza, il primo candidato dell’elenco alla commissione iniziale, il secondo*

*candidato alla sottocommissione n. 1,..fino alla distribuzione di tutti i candidati in tutte le 38 commissioni/sottocommissioni...*Quindi, a significare il rigore degli abbinamenti, si è statuito che *non potranno essere accolte eventuali richieste di variazione della sede assegnata per lo svolgimento della prova.*

Tuttavia, in antinomia ai precorsi principi, si sono registrate significative variazioni, che hanno profondamente mutato il quadro degli abbinamenti e la modalità sequenziale degli stessi. In particolare, si sono registrate le seguenti mutazioni di quadro:

- 1) Con nota Miur del 24.5.2019 si è dato atto che una candidata non era stata inclusa “per mero errore materiale” nell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con attribuzione alla Commissione 0.
- 2) Con nota 5.6.2019 si è dato luogo all’esclusione di due candidate, già incluse ed abbinate.
- 3) Con nota Miur 10.6.2019 si dà atto di una ulteriore inclusione per le prove orali, non operata per “mero errore materiale”.
- 4) Con nota 20.5.2019 si è dato atto dell’ inclusione di ulteriori 4 unità nell’elenco degli ammessi.
- 5) Una candidata, Giuliana Della Valle, è stata prima esclusa, quindi reinserita. In particolare, questa candidata ha prima subito l’esclusione dalla prova orale, quindi il reinserimento postumo.

In definitiva, attraverso inclusioni ed esclusioni successive, si è violato il principio di trasparenza ed intangibilità degli abbinamenti e, in definitiva, il diritto di ciascun candidato ad essere esaminato dalla Commissione *naturaliter* preposta (v. nota 22.3.2019). Nel caso specifico, è certo che, ove si fosse correttamente operato, il ricorrente non avrebbe sostenuto l’esame orale presso la sottocommissione n. 17.

Da qui l’illegittimità dell’abbinamento del ricorrente alla detta sottocommissione e la conseguente invalidità della prova orale.

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento alla lex specialis e del Adopr 487/894**

**ECCESSO DI POTERE per illogicità, contraddittorietà, sviamento causale.**

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento all’art. 97 e 51 della Costituzione e degli artt. 1 e l. 241/90.**



L'iter concorsuale è stato alterato, altresì, da ulteriori anomalie, a valere *erga omnes*. In particolare, è stato registrato che alcuni candidati, non avendo superato la prova preselettiva, sono stati successivamente nominati quali membri aggregati nella fase orale!!! Ne fa testimonianza la Commissaria di inglese in Commissione 34 (Irene Caramelli), bocciata in preselettiva (vedi elenco allegato) e successivamente nominata quale membro aggregato con Decreto dipartimentale n. 580 del 19/04/2019.

Trattasi di nomine macroscopicamente illogiche, contraddittorie e sviative causalmente, poiché intese ad affidare a persone giudicate inidonee a superare la fase preselettiva e, dunque, non esperte, una responsabilità di giudizio nei confronti di candidati, che avendo superato anche la prova scritta, hanno denotato maggiori competenze ed abilità dei sottocommissari chiamati a giudicarli.

Si segnala che la nomina a componente della Commissione Giudicatrice presuppone una valutazione di idoneità attitudinale, culturale ed esperienziale specifica e tipica, risultante per un verso dallo *status* professionale, per altro verso dalla delibazione di specifiche e dimostrate qualità. Il punto risulta dall'art. 15 del D.M. 138/17 e dal connesso art. 5 del bando. In via generale, l'art. 9 DPR 487/94 dispone che *Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso*.

E' del tutto evidente che includere nel processo valutativo, tra l'altro nella fase apicale della prova orale, persone che risultate bocciate nelle prove precedenti ("a fortiori" nella fase preselettiva) costituisce dato ampiamente illogico e contraddittorio, in palese violazione del principio di buon andamento della P.A. e del principio di meritevolezza ed apicalità cognitiva che costituisce obiettivo primario della procedura concorsuale.

**ECCESSO DI POTERE, per violazione dell'art. 12 D.M. 138/2017, contraddittorietà, illogicità, sviamento causale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.**

**VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento all'art. 400 DPR 487/1994**

**Violazione di legge, con riferimento all'art. 97 della Costituzione**

**VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, 51, E 3 DELLA COSTITUZIONE.**

I

L'art. 12 del D.M. 138/2017 stabilisce che l'accesso alla graduatoria generale degli idonei è determinata da un punteggio minimo di 140 punti. Tale punteggio è fissato da due elementi necessari: a) la valutazione della prova scritta, che non può essere inferiore a punti 70/100; b) la valutazione della prova orale che, parimenti, non può essere inferiore a punti 70/100. In ottica eventuale e migliorativa, lo stesso art. 12 prevede che il punteggio in graduatoria generale possa essere incrementato, per un punteggio che va da 0 a 30, mediante valutazione di titoli, secondo la disciplina fissata con allegato "A" al D.M. 138/2017. Trattasi, in quest'ultimo caso, di valutazione non discrezionale ma vincolata e certa, rispetto alla quale la Commissione svolge funzione meramente ricognitiva e conformatoria. Dunque, *de jure condito*, l'ammissione alla graduatoria generale è astrattamente possibile, ipotizzando l'inesistenza di titoli valutabili, con il punteggio minimo di 140 punti, inferiore a quello spettante al candidato escluso a seguito della prova orale, che sommi il punteggio delle prove con quello per titoli.

In questa evenienza si avrebbe un esito illogico e discriminatorio per cui:

- a) Il candidato con punteggio pari a 70/100 in ciascuna prova, per un totale di 140, ottenga inclusione in graduatoria generale di merito;
- b) Il candidato che abbia superato la prova scritta, non abbia superato quella orale (pur restando oltre la sufficienza) ed abbia diritto al punteggio aggiuntivo per titoli, con punteggio globale superiore a 140, rimanga escluso dalla graduatoria generale.

E' esattamente il caso di specie. Il ricorrente ha ottenuto punti 71,50 alla prova scritta, punti 64 alla prova orale (totale 135,50) ed avrebbe diritto a punti 9,75 per titoli, conseguendo un punteggio globale sopra la soglia minima, ovvero punti 145,25. Come detto, il punteggio per titoli non è contendibile, risultando dalla doverosa e pedissequa applicazione della tabella "A" allegata al D.. 138/2017.

In dettaglio, il punteggio per titoli consegue alla seguente situazione:

1 - Laurea Magistrale (A.1): ALTRA LAUREA MAGISTRALE (uno) , punti 2;

2 - Servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 (B.2): (uno), punti 1,75;

3 - Servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (EX 31/A E 32/A), o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei percorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010 (B.5): (uno), punti 1;

4 - Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015. (B.6): (due), punti 1,50;

5 - Incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico (B.7): (due), punti 1,50;

6 - Incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo Unico. (B.8): (due), punti 2.

Il dato si palesa illogico e discriminatorio, anche considerando la circostanza che il punteggio per titoli è del tutto parificato a quello ottenuto attraverso le due prove e che esso è la risultante dei tre punteggi fissati dal bando, aventi medesima rilevanza, efficienza e pesatura rispetto agli esiti finali. Ne fa testimonianza l'art. 12 comma 5 D.M. 138/2017, secondo cui *i candidati che superano le prove scritte ed orale sono inseriti nella graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi di cui ai commi 2,3,4.*

Né vale l'obiezione secondo cui si registrerebbe l'impossibilità di rendicontare, in anticipo, il punteggio per titoli. Come detto, trattasi di punteggi certi, pariteticamente spettanti, rispetto ai quali la Commissione esercita prerogative meramente conformatorie.

Ne segue che la norma è antinomica al principio di selettività apicale prescritto dai principi costituzionali e concorsuali e vulnera il criterio della *par condicio* concorsuale per cui agli uffici pubblici si ha titolo ad accedere "in condizioni di parità" (art. 51 Cost.). In particolare, considerato l'elenco pubblicato, il prof. Romano, con il suo punteggio, avrebbe sopravanzato una moltitudine di candidati positivamente inclusi

in graduatoria generale. Il che procura non poche perplessità circa il senso e la coerenza dell'*iter* rispetto ai suoi propositi ed ai suoi fini istituzionali.

A tutto concedere, andrà posta impugnativa al detto D.M. n. 138/2017, limitatamente all'art. 12 commi 4 e 5, nella parte in cui: a) si dà facoltà alla Commissione di determinare *il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati hanno superato la prova orale* (art. 12 comma 4); b) si statuisce che solo *i candidati che superano la prova scritta ed orale sono inseriti nella graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi di cui ai commi 2,3,4.*

## II

Il tema impone un rilievo ulteriore. Il ricorrente ha ottenuto, relativamente alle prove scritte ed orali, un punteggio ampiamente superiore alla sufficienza (135,50/200, pari a 6,775). Vero è che l'art. 3 comma 2 DPR 487/94 assegna al bando il compito di prevedere *la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali*. E' parimenti vero che sussiste un principio di congruità generale, suffragato dal diritto positivo, secondo cui la validità delle prove di esame non può andare negletta se valutata oltre il limite della sufficienza. Sul punto, è di sintomatico effetto l'art. 400 comma 11 dlgs 297/94, a mente del quale *l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva*.

In questo senso, merita censura il bando, limitatamente all'art. 12, commi 2 e 3, nella parte in cui impone il conseguimento del punteggio minimo di 70 nelle prove scritte ed orali, senza considerare la rilevanza del profilo di sufficienza, in una o entrambe le prove.

## P.Q.M.

Si chiede che l'odierno ricorso venga accolto in ogni sua parte e che l'On.le Tar Lazio, previo annullamento degli atti impugnati, voglia:

- a) Dichiarare la positività della prova orale sostenuta dal ricorrente, in considerazione della totalizzazione dei punteggi, da sommarsi con quelli per titoli, superiore alla soglia di 140 e, comunque, alla soglia di sufficienza;

- b) In conseguenza, disporre l'inclusione del ricorrente nella graduatoria generale di merito con il punteggio di 145,25;
- c) In subordine, ordinare la ripetizione della prova orale, presso altra Commissione/Sottocommissione.
- d) In ulteriore subordine, invalidare tutte le prove orali, disponendo che esse si svolgano con l'ausilio di tante sottocommissioni quanti sono stati i candidati ammessi, da dividersi per 500 e/o 250..
- e) Condanna a spese e competenze di giudizio.

Ai fini del contributo unificato, il valore della causa è indeterminabile

Avv. Domenico Sorace

Roma, 30.7.2019

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Il fumus è nei motivi del ricorso, il danno grave ed irreparabile nella natura del provvedimento, immediatamente e definitivamente compressivo.

La misura cautelare assuma veste tipica e positiva e generi, per un verso l'ordine di inserimento nella graduatoria generale di merito con il punteggio di 145,25; per altro verso, e subordinatamente, l'immediata replica della prova orale, con altra Commissione e secondo modalità che garantiscano la genuinità, terzietà, trasparenza della prova.

Avv. Domenico Sorace

Roma, 30.7.2019